

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/160 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2014****recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40 e l'articolo 53, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce le condizioni alle quali, in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre i termini di pagamento prescritti sono ammissibili al finanziamento unionale.
- (2) Per motivi di certezza e chiarezza del diritto, è necessario aggiungere alle disposizioni già stabilite all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 le condizioni che dovrebbero applicarsi ai pagamenti diretti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2015, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽³⁾. A tal fine, è necessario fare riferimento, in particolare, ai massimali pertinenti fissati per gli Stati membri relativamente all'anno civile 2014 nel regolamento (CE) n. 73/2009, distinguendo tra gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico e gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie. Inoltre, per far fronte alla situazione specifica in relazione all'applicazione della disciplina finanziaria, è opportuno fare riferimento alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda i pagamenti che si riferiscono all'anno civile 2013 e alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda i pagamenti che si riferiscono all'anno civile 2014.
- (3) È necessario chiarire il paragrafo 8 dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, poiché la sua formulazione potrebbe involontariamente indurre la Commissione ad applicare una rettifica forfettaria di livello inferiore rispetto al rischio per il bilancio dell'Unione. Il paragrafo 8 dell'articolo 12 di tale regolamento dovrebbe pertanto essere riformulato al fine di indicare chiaramente che, nel caso in cui elementi oggettivi dimostrino che la perdita massima per i fondi è inferiore alla perdita che risulterebbe dall'applicazione di un tasso forfettario inferiore rispetto a quello proposto dalla Commissione, quest'ultima deve applicare tale tasso forfettario inferiore per decidere in merito agli importi da escludere dal finanziamento unionale.
- (4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 907/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 907/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 5, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. In deroga al paragrafo 2, durante l'esercizio finanziario 2015, per i pagamenti diretti elencati all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio si applicano le seguenti modalità:

- a) quando il limite di cui al paragrafo 2, primo comma, non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l'anno civile 2014 entro il 15 ottobre dell'esercizio 2015 e la parte rimanente del limite supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

